

imprese iscritte presso le camere di commercio del circondano, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera *a)* che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*c)* istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria, prevede nella materia societaria il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale davanti alla predetta camera di conciliazione.

**11. 012.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* definire procedimenti in materia di diritto societario;

*b)* istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte d'appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondano, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera *a)* che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finan-

ziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*c)* istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria, prevedere nella materia societaria il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale davanti alla predetta camera di conciliazione.

**11. 013.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* definire procedimenti in materia di diritto societario;

*b)* istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondano, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera *a)* che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria.

**11. 014.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte d'appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui al capo a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria.

**11. 015.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria, prevedere nella materia societaria il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale davanti alla predetta camera di conciliazione.

**11. 016.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria.

**11. 017.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza

oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

**11. 018.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

**11. 019.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

**11. 020.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad assicurare una o più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in materia societaria, dettando regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per tali controversie.

**11. 01.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad assicurare una o più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in materia societaria, dettando regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni.

**11. 02.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui al capo a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione

specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

**11. 021.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) affidare alla cognizione dei tribunali in unico grado di merito, tutte le controversie in materia societaria.

**11. 063.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Leoni, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) affidare alla cognizione delle corti di appello in unico grado di merito, tutte le controversie in materia societaria.

**11. 064.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Leoni, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare

una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) prevedere per tutte le controversie in materia societaria la possibilità del ricorso all'articolo 700 c.p.c. anche in assenza di danno irreparabile.

**11. 065.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Leoni, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire ed individuare le controversie nella materia societaria da sottoporre a disciplina processuale particolare;

b) il giudizio di merito si svolga in unico grado, salvo il ricorso alla corte di cassazione.

**11. 022.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

*b)* prevedere che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, salvo il ricorso alla corte di cassazione.

**11. 023.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

*b)* prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva, alle sezioni specializzate, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

**11. 024.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

*b)* prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni specializzate, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni.

**11. 025.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

*b)* prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione delle controversie in materia societaria, tali da assicurare una specifica competenza.

**11. 026.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

*b)* prevedere adeguati criteri di rotazione dei magistrati chiamati a trattare controversie in materia societaria, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite.

**11. 027.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

*b)* prevedere adeguati criteri di rotazione dei magistrati chiamati a comporre detti organi giurisdizionali, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite.

**11. 028.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia societaria, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

*b)* prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che trattano controversie in materia societaria.

**11. 029.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in materia societaria, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate per le definizione delle controversie in materia societaria;

*b)* prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

**11. 030.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate;

*b)* prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali.

**11. 031.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate;

*b)* prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

**11. 032.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate;

*b)* prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

**11. 033.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate;

*b)* prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

**11. 034.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa.

**11. 035.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali;

nonché i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa.

**11. 036.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa.

**11. 037.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

*b)* prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, nonché delle dichiarazioni di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare.

**11. 038.** Finocchiaro, Leoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

*b)* dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

**11. 042.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

*b)* dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio cautelare, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse.

**11. 043.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

*b)* dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato.

**11. 044.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo uno o più procedimenti camerati, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo.

**11. 045.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

**11. 046.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare.

**11. 039.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia societaria, secondo il seguente principio:

a) istituire presso le corti di appello e presso la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nella materia fallimentare e concorsuale in genere, nonché nella trattazione di ogni controversia in materia di diritto societario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

**11. 040.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia societaria, secondo il seguente principio:

a) istituire presso le corti di appello sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nella materia fallimentare e concorsuale in genere, nonché nella trattazione di ogni controversia in materia di diritto societario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

**11. 041.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di

reclamo immediato ad un organo collegiale.

**11. 048.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale.

**11. 047.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio cautelare, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti,

ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse.

**11. 049.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato.

**11. 050.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'at-

teggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

**11. 051.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo.

**11. 052.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni pre-

visionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

**11. 053.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare soltanto in alcuni dei procedimenti in materia societaria al fine di assicurarne una maggiore rapidità di definizione e prevedere altresì forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati nella materia societaria, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

**11. 054.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

Il Governo è delegato ad istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la trattazione delle controversie di diritto societario.

Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle predette sezioni specializzate. Nel caso che la

controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.

**11. 055.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà imputabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.

**11. 056.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è delegato a prevedere che nelle controversie in materia societaria il giudice, esaurite le attività previste dall'articolo 183 del codice di procedura civile, può rimettere le parti dinanzi ad un conciliatore. In tale caso sospende il giudizio e fissa un termine non superiore a

novanta giorni per l'esaurimento del procedimento di conciliazione.

**11. 057.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è delegato a prevedere che nella controversie in materia societaria il giudice, esaurite le attività previste dall'articolo 183 del codice di procedura civile, può rimettere le parti dinanzi ad un arbitro o collegio arbitrale per la decisione della causa.

**11. 058.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti pubblici, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della giustizia.

**11. 059.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi

ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della giustizia.

**11. 060.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

**11. 061.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

**(A.C. 1137 - Sezione 10)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1137-A;

considerata la finalità ultima delle norme in esso contenute, indirizzate a migliorare la struttura e l'organizzazione delle società e delle cooperative;

considerato che il medesimo provvedimento, nel dettare i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della propria delega, non fa alcun accenno ad azioni volte ad ostacolare il corretto funzionamento dell'economia di mercato;

considerato che numerosi sono i casi di concorrenza sleale che si verificano tra le imprese cooperative, derivanti dalla annessa e controversa prassi di corrispondere ai soci trattamenti economici del tutto inadeguati;

considerata la legge 3 aprile 2001, n. 142, di revisione della legislazione in materia cooperativistica;

tenuto conto del parere espresso dalla X Commissione,

impegna il Governo

ad emanare, nel termine indicato al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, specifiche norme per la riforma delle cooperative in cui, tra le altre, siano previste adeguate misure tendenti a garantire una più diffusa applicazione ai soci di tali imprese delle disposizioni normative e dei trattamenti economici previsti nei contratti collettivi di settore, al fine di garantire a tutte le cooperative pari condizioni di accesso al mercato.

9/1137/1. Polledri, Bricolo, Lussana, Gibelli, Ercole, Martinelli, Vascon.

La Camera,

considerata l'esigenza di disciplinare l'impresa sociale sulla base dei seguenti principi:

a) definizione, nel rispetto della specificità propria degli organismi di promozione sociale e di cooperazione sociale, degli assetti giuridici associativi, fondazionistici o societari e delle modalità di partecipazione agli stessi da parte di persone fisiche e giuridiche private e di persone giuridiche pubbliche;

b) limitazione dell'impresa sociale allo svolgimento di prestazioni, che seppur rivolte indistintamente a tutti i potenziali beneficiari, senza limitazioni a particolari gruppi o categorie di persone, risultino direttamente connesse a finalità socioassistenziali, sociosanitarie, educative, culturali, artistiche, scientifiche, sportivo dilettantistiche e di valorizzazione e tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

c) previsione del divieto di redistribuzione degli utili, frutti, o quote di patrimonio ad amministratori, partecipanti, collaboratori o dipendenti;

d) valutazione delle congruità del patrimonio rispetto agli scopi sociali, sulla base di tutte le risorse a qualsiasi titolo assegnate;

e) obbligo di previsione, in ambito statutario di disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori, collegio sindacale e redazione del bilancio;

f) applicazione, in caso d'insolvenza, delle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa;

g) iscrizione in apposita sezione nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio.

impegna il Governo

ad attivarsi affinché sia introdotta una disciplina dell'impresa sociale coerente con i principi di cui in premessa nell'ambito della prossima legge finanziaria o dei provvedimenti collegati.

9/1137/2. Falsitta.

La Camera,

premesso che:

la Costituzione, all'articolo 45, riconosce la funzione sociale della cooperazione, promuovendone l'incremento e assicurandone il carattere e le finalità;

il provvedimento in esame, all'articolo 5, contiene i principi generali e i criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere nella riforma della disciplina delle società cooperative;

trasformare giuridicamente tutte le cooperative, comprese quelle a finalità sociale, in società, significa disperdere e cancellare un patrimonio economico, culturale, storico e umano,

impegna il Governo

1) ad esercitare la delega in modo da permettere lo sviluppo armonico dell'in-